

CARLO LONGOBARDO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI DELLA REPRESSIONE
DELLE CONDOTTE DI RICICLAGGIO.

1. Il problema del riciclaggio, nell'attuale contesto storico e sociale, va abbandonando le caratteristiche passate, che ne avevano fatto un fenomeno, benché insidioso, pur sempre di portata limitata, per assumere dimensioni talmente gravi da far ritenere seriamente minacciato lo stesso funzionamento dell'economia, o, quanto meno, parti rilevanti di esso.

Le considerazioni che andiamo a formulare si incentrano sull'analisi delle risposte che l'ordinamento è riuscito a dare, non solo sul piano della riflessione teorica o dell'astratta previsione normativa, ma, viceversa, sul terreno delle decisioni emanate dalla giurisprudenza.

Queste ultime rappresentano, a nostro avviso, il parametro della reale capacità del sistema di incidere sulla soluzione del problema.

Nell'esame delle singole pronunce -sin d'ora ne anticipiamo l'esiguità del numero, nonostante un arco temporale piuttosto lungo- verranno privilegiati gli aspetti che attengono alla condotta, all'evento, al rapporto di specialità tra le varie norme interessate al fenomeno ed alle fattispecie soggettive.

L'analisi giurisprudenziale procede di pari passo con l'evoluzione normativa e trova il suo punto di partenza nella legge 18 marzo 1978 n°191 che segna l'entrata, nel nostro ordinamento, della fattispecie del riciclaggio, sia pure rubricata *Sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*.

L'allarme sociale, destato, da questi delitti, soprattutto negli anni in cui è stata introdotta la norma¹, ha spinto il legislatore a criminalizzare anche chi compie "fatti od atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato". Si è scelta la strada dell'anticipazione della soglia di tutela penale con il ricorso al delitto a consumazione anticipata.

1) Basta ricordare, a questo proposito, che, con lo stesso provvedimento legislativo che ha introdotto l'articolo 648bis, è stata inserita tra le altre - anche la norma riguardante il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art.289bis c.p.).

Con l'utilizzazione della formula del compimento di fatti od atti diretti a realizzare il risultato prefissato, la norma ha voluto punire direttamente, ed in una fase prodromica, il riciclaggio del denaro o dei valori: in tal senso la Cassazione ha precisato -con la sentenza n°2225 del 29 luglio 1986²- che, per la realizzazione del delitto di cui all'articolo 648 *bis*, non è necessario il verificarsi dell'evento lesivo.

Una prima valutazione della norma di cui all'art.648*bis* -nella versione del 1978-, ci permette di distinguere, al suo interno, due condotte: una - che possiamo classificare di *riciclaggio-ricettazione* - tendente a sostituire il denaro o i valori che provengono dai delitti 'presupposto' con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto; l'altra che possiamo considerare come *riciclaggio-favoreggiamento reale* - che punisce chi aiuta gli autori dei delitti 'a monte' ad assicurarsi il profitto del reato.

La Cassazione, d'altro canto, nella motivazione di cui alla sentenza 2 febbraio 1983 n°7728³, precisa che "non può contestarsi che, prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art.648*bis* c.p., colui che avesse compiuto atti o fatti diretti al riciclaggio avrebbe integrato col suo comportamento il reato previsto dall'art.648 c.p. o quello di cui all'art.379 c.p. a seconda della finalità propositasi. Ed è indubbio che, in quel caso, il reato si sarebbe perfezionato con la semplice ricezione del danaro, essendo gli atti successivi ininfluenti ai fini della consumazione del reato stesso".

Con queste argomentazioni, la suprema Corte ha designato come naturali destinatari della norma i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 648 o 379 c.p.; ha specificato, inoltre, che, un soggetto, prima del compimento "di atti o fatti ... idonei e diretti in modo non equivoco alla sostituzione di quel denaro o di quel valore, potrà essere chiamato a rispondere del solo reato di ricettazione o di favoreggiamento reale, non potendo certamente essergli contestato il reato più grave per una intenzione non ancora manifestata.

E' indubbio, inoltre, che lo stesso soggetto, al compimento di quegli atti o fatti, risponderà del solo reato più grave previsto dall'art.648*bis* c.p. restando in esso assorbite le ipotesi criminose eventualmente già realizzate, previste dagli artt.379 e 648 c.p."

2) Pubblicata in *Riv. pen.* 1987, p.509 (solo massima)

3) Pubblicata in *Cass. pen.* 1984, p.2204s., in particolare p.2205, con nota di FERRARO, *Osservazioni su taluni aspetti problematici del delitto di riciclaggio*, p.2205s..

Un esempio, in tal senso, può ritrovarsi proprio nella citata sentenza n°7728 del 1983, della seconda sezione della Corte di legittimità. La decisione riguarda il caso del sequestro Cicalò (600 milioni di riscatto) dove un soggetto (il Lapia) veniva accusato di aver ricevuto circa 12 milioni provenienti dal sequestro di persona a scopo di estorsione, e di avere sostituito tale denaro con varie operazioni bancarie effettuate presso gli sportelli delle agenzie del Banco di Sardegna di Bordighi, Macomer, Cossoine, Torrarba e Bonnannaro⁴.

A ben vedere, i delitti a monte -ed in particolare, nel caso in esame, il sequestro di persona a scopo di estorsione- producono una quantità di denaro che, proprio per la sua peculiare provenienza, è riconoscibile. Questa caratteristica fa sì che venga meno la fungibilità tipica del denaro: a fronte di questa 'infungibilità', ha un senso -da parte degli autori della attività delittuosa- cercare di sostituire materialmente le banconote (o i valori) provenienti da quei delitti per poterne usufruire.

Nasce, dunque, la necessità di trovare un soggetto disposto a permettere la sostituzione delle banconote o dei valori.

Il legislatore, allora, avendo avvertito la necessità di una più specifica e severa repressione del fenomeno del riciclaggio in quanto tale⁵, ha introdotto l'art.648bis c.p. Il Supremo Collegio -dal canto suo- ha affermato che, con questa disposizione, ci troviamo di fronte ad «una ipotesi criminosa autonoma, certamente a "consumazione anticipata" che non consente il tentativo, per la cui realizzazione è richiesto un *plus* rispetto al reato di ricettazione, il compimento cioè di atti o di fatti diretti alla sostituzione del danaro»⁶.

In altre parole, all'impegno profuso dal legislatore nel ritagliare uno spazio per questo ulteriore fenomeno, ha fatto da *pendant* quello della Suprema Corte nel ricercare una differenza tra la figura della ricettazione e del favoreggiamento reale da un lato, e la fattispecie di "riciclaggio" dall'altro. Infatti, con la sentenza n°13155 del 1986, si precisa che «la previsione della nuova ipotesi... da un lato è più ristretta rispetto al modello legale del

4) Sul punto cfr. Cass., sez. II, in *Cass. pen.* 1984, cit., p.2204.

5) Con il termine riciclaggio "s'intende quel processo attraverso il quale si nasconde l'origine illegale di un introito mascherandolo in modo da farlo apparire legittimo". Così PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig disc. pen.*, III, Torino 1989, p.368.

6) Così Cass., sez. II, in *Cass. pen.* 1984, cit., p.2205.

reato di ricettazione e di quello di favoreggiamento e, dall'altro, richiede un elemento in più. Il reato di ricettazione può, infatti, riguardare qualsiasi cosa proveniente da qualsiasi delitto, mentre il reato di riciclaggio si configura solo rispetto a danaro e valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione. Il reato di favoreggiamento reale, che entra nella tipicità del reato di riciclaggio attraverso il dolo, ha, a sua volta, una previsione più ampia sia perché essa, a differenza di quella di riciclaggio riguarda qualsiasi reato, sia perché l'aiuto può servire al favoreggiamento per assicurarsi il "prodotto" o il "prezzo" del reato»⁷.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che -nel 1978- l'unica norma che disciplina un rapporto di specialità è l'articolo 379 c.p. che esclude il caso "preveduto dall'articolo 648".

Un ulteriore intervento della Suprema Corte sul punto, si è avuto con la sentenza n°7382 del 12 giugno 1987⁸ per la quale "il dettato normativo dell'art.648bis c.p. (che contiene la espressa previsione che, tra gli scopi che l'agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricomprendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati) induce ad escludere che l'elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento reale di cui all'art.379 c.p., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico -presente nella prima e non anche nella secondagiachè -almeno per una delle ipotesi previste dall'art.648bis c.p.- le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo della specialità stabilito dall'art.15 c.p. imporrà l'applicazione dell'art.648bis c.p. anziché dell'art.379 c.p., dovendosi riconoscere che, nella struttura di quella norma, sono presenti, oltreché tutti gli elementi propri dell'altra, anche l'elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose".

E' agevole comprendere come, anche in presenza di un elemento qualificante la fattispecie -qual è il dolo specifico-, residuano comunque delle difficoltà nella distinzione tra queste figure di reato⁹.

7) La sentenza n°13155 del 24 novembre 1986 è pubblicata in *Giur. it.*, 1988 II, p.164; *Cass. pen.*, 1988, p.859.

8) Pubblicata in *Riv. pen.* 1988, p.303s

9) Già in relazione alla sentenza n°7728 del 1983 si era parlato, per l'ipotesi di cui all'articolo 648bis, di reato progressivo nei quali "l'inclusione del reato minore nel maggiore non si desume dalla dizione della norma incriminatrice, ma dalla natura intrinseca del

Su questo punto, inoltre, bisogna considerare anche la decisione della Cassazione, n°11011 del 14 novembre del 1988¹⁰, per la quale “il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, in uno alle contraddizioni incorse nel tentativo di giustificare la provenienza, pur essendo chiaramente indicativo di violazione della legge penale, non è sufficiente, in assenza di altri elementi almeno indiziari e sintomatici, a configurare la ricorrenza del concorso del possessore in sequestro a scopo di estorsione, ma integra la fattispecie di particolare ricettazione prevista dall’art.648bis c.p.”.

In questo caso, è la stessa Suprema Corte a parlare di ipotesi di ‘particolare ricettazione’ prevista dall’art.648bis c.p.: quasi una conferma alla difficoltà di distinguere, sulla base delle mere enunciazioni normative un ben definito ambito di operatività delle norme in esame.

E non è finita: con la sentenza n°13155 del 24 novembre 1988¹¹, la Cassazione afferma espressamente che “l’ipotesi criminosa di cui all’art.648bis c.p. (sostituzione di denaro o valori) risulta modellata sui reati di ricettazione e favoreggiamento reale che hanno come *ratio* proprio la presenza di una precedente situazione antigiusdica”.

2. Un primo problema che può scaturire dagli spunti giurisprudenziali che precedono, riguarda l’elemento soggettivo. Si è cercato -sempre con riferimento alla norma del 1978- di delineare un preciso parametro di distinzione tra le tre norme del favoreggiamento reale, della ricettazione e del riciclaggio.

Con la citata sentenza della sez. II, n°13155 del 1986¹², la Corte di Cassazione evidenzia come l’ipotesi criminosa di cui all’art.648bis c.p. (sostituzione di denaro o valori) risulta modellata sui reati di ricettazione e favoreggiamento reale.

Il delitto di riciclaggio, -sempre secondo la Cassazione- si differenzia dalla ricettazione dal momento che, mentre l’articolo 648 riguarda “qualsiasi cosa proveniente da qualsiasi delitto”, il delitto di riciclaggio “si con-

fatto, in essa configurato” ovvero che, rispetto a tali ipotesi di reato, la acquisizione delle cose, anche quando sostanzialmente il delitto di ricettazione o quello di cui all’articolo 379 c.p., costituisce un “antefatto non punibile”. Sul punto cfr. FERRARO, *Osservazioni su taluni aspetti problematici del delitto di riciclaggio*, cit., p.2207.

10) Pubblicata in *Giust. pen.* 1990, III, p.94s.

11) Cfr. *Cass. pen.* 1988, cit., p.859.

12) Sul punto cfr. *Cass. pen.* 1988, cit., p.859.

figura solo rispetto a danaro e valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”.

Peraltro, non è necessario che il denaro o i valori provengano direttamente dai delitti presupposto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, “a condizione però che l’agente sia consapevole di tale provenienza”¹³.

La Corte d’Appello di Roma -con la sentenza 6 febbraio 1988- stabilisce che l’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 648*bis* c.p. non può caratterizzarsi in maniera difforme da come lo stesso elemento risulta delineato con riferimento al similare delitto di ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p. “In altri termini, come per quest’ultimo reato non è richiesto che la conoscenza della provenienza del denaro o delle altre cose da un delitto comprenda tutti gli elementi (circostanze di tempo, di luogo o di modo) del delitto presupposto, così per il delitto previsto dall’art.648*bis* c.p. non è richiesto che l’agente abbia consapevolezza della provenienza del denaro o dei valori da un determinato reato di rapina aggravata, estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione. La conclusione oltre a comportare il ripudio della tesi ... secondo cui occorrerebbe la consapevolezza della provenienza del denaro o dei valori da un determinato di rapina aggravata o di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione - impone di ritenere la sufficienza della rappresentazione da parte dell’agente della provenienza, generica, da un reato tra quelli considerati dall’art.648*bis*, la quale, non diversamente da quanto accade per il reato previsto dall’art.648, è desumibile anche dagli elementi risultanti dall’art.712 c.p.”¹⁴.

È indubbio, a tal punto, che la Corte d’Appello, propone una sostanziale assimilazione tra il dolo del delitto *ex* articolo 648 e quello di cui all’articolo 648*bis* c.p.

Su queste basi si potrà dedurre, allora, che se il denaro proviene da una rapina semplice -vista l’identità dell’elemento psicologico- il soggetto sarà punito per ricettazione; se, invece, la rapina sarà ‘aggravata’, allora, il soggetto risponderà per il delitto di cui all’art.648*bis* c.p.

In relazione al termine ‘aggravata’, la Corte d’Appello precisa che non può essere richiesto che, oltre a rappresentarsi la provenienza del danaro o dei valori, il soggetto “sappia anche che quella rapina è stata commessa

13) Sul punto cfr. Cass. sez. II, 27 giugno 1986 n°6508, in *Riv. pen.* 1987, p.380.

14) Sentenza pubblicata in *Giuris. di merito* 1991, II, p.1168s., in particolare p.1169, con nota di BIFFA, *Sul dolo nel delitto di riciclaggio*, p.1170s.

con armi o da persona travisata o da più persone riunite ovvero con altre delle modalità previste dall'art.628 c.p. Perché, diversamente opinando, si ricadrebbe di nuovo nella conoscenza completa di un determinato «fatto storico» che ... non è richiesta dalla legge per il delitto di ricettazione.”. Ci si dovrà affidare, secondo il giudice di 2° grado, ai “dati di comune esperienza acquisiti alla coscienza della collettività, la quale distintamente avverte che per aggredire la proprietà di beni di cospicuo valore occorranza condotte idonee a vincere le difese proporzionalmente apprestate per la loro salvaguardia ed è pertanto in grado di ricollegare ad una rapina con grande profitto una condotta più grave di quella normalmente occorrente per una rapina di ordinaria portata”¹⁵.

L'accoglimento di una tale opzione ermeneutica, potrebbe portare, però, a delle inevitabili contraddizioni: il reato di riciclaggio andrebbe imputato a chi sostituisce denaro proveniente da una rapina particolarmente redditizia ma che non si sia svolta in presenza di alcuna aggravante speciale; mentre non risponderebbe del medesimo reato chi sostituisce denaro proveniente da una rapina scarsamente redditizia, ma aggravata ai sensi dell'art.628 co. 3 e 629 co. 2 c.p.¹⁶. Oppure, andrebbe imputato l'art.648bis c.p. non solo a quei soggetti che riciclano denaro, che, formalmente, proviene dalla rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 co.3 o 629 co. 2 c.p., ma anche a coloro i quali sostituiscono il denaro che proviene da rapine 'con grande profitto' creando *ex novo* una particolare aggravante, con una grave violazione del principio di legalità.

Altra differenza tra l'art.648 c.p. e l'art.648bis c.p. può essere colta nel fatto che mentre la ricettazione è un reato di danno, il riciclaggio (sempre nella versione del 1978) è un delitto a consumazione anticipata.

Anche per la distinzione tra delitto di favoreggiamento reale e riciclaggio, la Cassazione, in un primo momento, evidenzia come la norma di cui all'art.379 c.p., «che entra nella tipicità del reato di riciclaggio attraverso il dolo, ha, a sua volta, una previsione più ampia sia perchè essa, a differenza di quella di riciclaggio riguarda qualsiasi reato, sia perchè l'aiuto può servire al favoreggiamento per assicurarsi il “prodotto” o il “prezzo” del reato». In un secondo momento, inoltre, precisa che «il dettato normativo dell'art. 648bis non induce ad escludere che l'elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento

15) Cfr. Corte Appello, 6 febbraio 1988, in *Giuris. di merito*, cit., p.1170.

16) Cfr. BIFFA, *Sul dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.1172.

reale di cui all'art. 379 c.p., consista sempre nel così detto solo specifico - presente nella prima e non anche nella seconda - giacché - almeno per una delle ipotesi previste dall'art. 648bis c.p. - le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi»¹⁷.

Su queste basi, la differenza tra riciclaggio e ricettazione può ritrovarsi¹⁸:

1) nella previsione dei delitti a monte, che, mentre nella ricettazione non sono individuati e si può fare riferimento a qualsiasi delitto, nel riciclaggio sono solo quelli di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione;

2) nell'essere, il riciclaggio un delitto di attentato¹⁹, mentre la ricet-

17) Tra l'altro, autorevole dottrina evidenzia come ricettazione e favoreggiamento reale hanno in comune due elementi: a) il fatto che l'inizio dell'azione criminosa è sempre posteriore alla commissione di un altro reato; b) l'elemento morale che consiste nella consapevolezza della provenienza criminosa della cosa ricettata o favorita. Il dolo specifico è l'elemento che distingue anche la ricettazione dal favoreggiamento reale (cfr. Cass. 7 luglio 1981, in *Giust. pen.* 1982, II, p.415 e *Cass. pen.* 1983, p.290; Cass. 13 aprile 1988 in *Giust. pen.* 1989, p.1244; *ivi*, III, p.616): si versa nell'ipotesi di ricettazione quando l'agente è spinto oltre che dal fine di aiutare l'autore del reato - dal fine di procurare a se stesso un profitto; ricorre il delitto di cui all'art.379 c.p., quando, chi presta l'aiuto richiesto per assicurare ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo del reato - è disinteressato e senza fine di locupletazione (Cass. 23 febbraio 1982; Cass. 14 gennaio 1986; Cass. 17 marzo 1988). Sul punto cfr. PANNAIN, *Favoreggiamento personale e reale*, in *Nss. Dig It.*, VII, Torino 1961, p.145ss., in particolare p.156; CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova 1992, p.827ss.

18) DALIA, *L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*, Milano 1979, pp.82-83, sostiene che l'unico elemento normativo di distinzione tra il riciclaggio e le fattispecie di cui agli artt.648 e 379, è il diverso contenuto del dolo, che, se per un verso, "vale a differenziare il fatto tipico della ricettazione da quello di favoreggiamento reale, per altro verso costituisce l'unico parametro di diversificazione tra queste due figure di reato e quella introdotta con l'art.648bis".

19) Sul punto cfr. DALIA, *L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*, cit., p.63; Cass., sez. II, 2 febbraio 1983, in *Cass. pen.* 1984, cit., p.2204s., con nota di FERRARO, *Osservazioni su taluni aspetti problematici del delitto di riciclaggio*, cit., pp.2206-2208. Più in generale, con riguardo alla tematica del delitto di attentato, cfr. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, XIX, Torino 1973, p.5s., in particolare pp.85-86. E. GALLO, *Attentato*, in *Nss. dig. it.*, *Appendice*, Torino 1980, p.563s.; ZUCCALÀ, *Profili del delitto di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1977, p.1225s., in particolare pp.1226 e 1229, per una ricostruzione del delitto di attentato come norma a pericolo concreto, cfr. E. GALLO, *Attentato*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino 1987, p.340s., in particolare pp.349-351.

tazione un reato di danno.

Gli elementi di divergenza tra riciclaggio e favoreggiamento reale possono, invece, ritrovarsi:

1) nella previsione dei delitti a monte per la fattispecie di riciclaggio, mancanti, invece, in quella di cui all'articolo 379 c.p.;

2) nell'essere la norma dell'articolo 379 un reato di danno, mentre, l'articolo 648bis, è un delitto di attentato;

3) nel richiedere, l'articolo 379 c.p., il solo dolo generico, nell'aiutare "taluno ad assicurare il prodotto il profitto o il prezzo di un reato", mentre l'articolo 648bis, presenta -parole della Suprema Corte- anche l'elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose".

Le nove sentenze che la Corte di Cassazione ha emesso sull'art. 648bis nella sua versione originaria, tutto sommato, non sono riuscite a fare piena chiarezza su questo confuso quadro normativo. La norma in esame, ad onor del vero, risente del particolare momento storico e rappresenta il risultato di una tecnica di normazione basata su contingenti spinte emotive derivanti dall'allarme sociale provocato dai fatti di criminalità politica e comune, più che il frutto di una razionale analisi del problema²⁰.

In questa situazione - e sempre sulla falsariga della soddisfazione di istanze diffuse di intervento penale sul tema - è stata introdotta la riforma dell'art. 648bis c.p., con un più specifico riferimento a fatti di criminalità organizzata. La l. 19 marzo 1990 n°55, all'art. 23, detta:

648-bis. Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

20) Sul punto cfr. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., p. 1, che -tra l'altro- sottolinea il rischio di un "impatto emozionale" con il problema.

La riforma del 1990, però, non si è fermata alla sola revisione dell'articolo 648^{bis} c.p., ma ha introdotto, accanto a quest'ultimo, una nuova norma -l'art.648^{ter} c.p.- che ha previsto la punibilità di chi, impiega denaro beni o utilità di provenienza illecita. Recita, infatti, l'art.648^{ter} c.p.: *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*. Chiunque, fuori dei casi di concorso del reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648^{bis}, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La modifica del 1990 ha interessato anche l'art.379 c.p. che ha escluso dal suo ambito di operatività oltre all'art.648, anche gli artt.648^{bis} e 648^{ter} del c.p. Nulla è cambiato, invece, in relazione al delitto di ricettazione.

3. In presenza di un rinnovato contesto normativo ed alla luce delle susesposte interpretazioni giurisprudenziali, sembra opportuno chiarire quale sia l'oggetto a cui vuole riferirsi questa rinnovata tutela penale. Intendiamo riferirci al bene giuridico: se la ricettazione è inquadrata nell'ambito dei fatti aggressivi del bene patrimonio -ed il riciclaggio ne rappresenta una particolare forma, così come sostiene la Cassazione- potrebbe sembrare una logica conseguenza inserire 'la sostituzione del denaro o dei valori' tra le fattispecie criminose che tendono a proteggere proprio tale bene.

Alla opzione formale operata dal codice, che ha introdotto tale norma proprio nei delitti contro il patrimonio, potrebbe corrispondere una sostanziale identità tra ricettazione e riciclaggio in relazione al bene giuridico di riferimento. A questo proposito, bisogna ricordare la stretta interdipendenza tra quest'ultima fattispecie e le motivazioni che hanno spinto a criminalizzare la condotta stessa del riciclaggio: *l'ordine pubblico* -soprattutto per la introduzione stessa della norma, nel 1978, nel nostro codice penale, al fine di rispondere alle peculiari esigenze politico-criminali di repressione, in quel periodo storico, di determinati delitti- e *l'ordine economico*, minacciato soprattutto dal fatto - poi criminalizzato, per la prima volta, nel 1990 - del reimpiego dei capitali illeciti. Infatti, dopo la riforma del 1990, "resta un interrogativo di fondo la sistemazione riduttiva ... nell'ambito dei delitti contro il patrimonio" dei delitti di riciclaggio e di reimpiego, che, ormai, mal si concilia con un'ottica di tutela dell'ordine pubblico e

dell'ordine economico²¹.

Per una scelta tra le diverse esigenze alle quali si è fatto riferimento, bisogna preliminarmente differenziare il bene giuridico, identificato da autorevole dottrina in quelle "situazioni piene di valore in cui si concretizzano i presupposti indispensabili della convivenza di un gruppo di uomini in un dato momento storico e sociale"²² "offendibili e tutelabili la cui difesa si pone come compito fondamentale del diritto penale dello stato sociale di diritto"²³ -che rappresenta il vero oggetto della tutela penale-, dalle *rationes* di tutela che "non sono beni giuridici in senso tradizionale, ma obiettivi di organizzazioni politiche, sociali, economiche ... Il diritto penale qui non tutela vittime, ma funzioni"²⁴. E il rischio dell'assunzione di schemi di tutela di funzioni è quello di trasformare l'illecito penale in un illecito di mera trasgressione²⁵, che, nei fatti, resta tale, anche se al concetto di funzione si

21) Sul punto, per tutti, cfr. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., p.2 e 6.

22) Così ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe* (1966), in *Strafrechtliche Grundlagenprobleme*, Berlin-New York 1973, p.1s., in particolare p.13. Sul punto cfr. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano 1974, p.110, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova 1988, p.48 e p.32 nota 42, dove l'A. sottolinea come "l'aggancio, di tipo normativo, alla rilevanza costituzionale del bene mantenga la validità - unitamente ad ulteriori criteri politico-criminali - di vincolo contenutistico".

23) Così MOCCIA, *op. ult. cit.*, pp.48-49. L'A., in rapporto ad esigenze di efficienza nella tutela del bene, evidenzia come si debba tener conto della valenza della sistematica, intesa come costruzione di un complesso armonico e ben coordinato nelle sue componenti, che diventa "un agile strumento di intervento, di agile utilizzazione" (p. 112).

24) Così HASSEMER, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, in *Dei delitti e delle pene* 1984, p.108; nello stesso senso, cfr. MAZZACUVA, *La legislazione penale in materia economica: normativa vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1987, p.509; SGUBBI, *Il reato come rischio sociale*, cit., p.16ss.; FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale*, cit., p.142ss.; v. anche PADOVANI, *Il problema del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene* 1984, p.119; ID., *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.* 1987, pp.675-676, che, tuttavia, sullo sfondo della tutela delle funzioni vede pur sempre il bene giuridico in un ruolo di centralità; sul tema cfr. PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, cit, p.296.

25) Sia pur attraverso argomentazioni, talvolta, abbastanza differenziate, a questo risultato sembra giungere una parte, anche autorevole, della dottrina tedesca, cfr. ZELINSKI, *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff*, Berlin 1973, p.79ss.; WEIGEND, *Über die Begründung der Straflosigkeit bei Einwilligung des Betroffenen*, in *ZStW* 1986, pp.54-55; JAKOBS, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, Berlin-New York 1988, p.27ss.; KINDHÄUSER, *Strafe, Strafrechtsgut und Rechtsgüterschutz*, in *AA.VV., Modernes Strafrecht und ultima-ratio-Prinzip*, a cura di K. LÜDERSEN-C. NESTLER TREMEL-E. WEIGEND, Frankfurt-Bern-New York-Paris 1990, p.29.

sostituisce quello, nella sostanza equivalente, di "bene sociale" proposto da autorevole dottrina²⁶».

Alla luce di queste affermazioni, può dirsi che 'ordine pubblico' ed 'ordine economico', pur avendo -in relazione al delitto di riciclaggio- un grosso rilievo, possono rappresentare, più che un bene giuridico di riferimento, una vera e propria *ratio* di tutela²⁷.

Tra l'altro, se la stessa Cassazione afferma -con la citata sentenza n° 13155 del 1986²⁸ - che la *ratio* sottesa ai delitti di favoreggiamento reale, ricettazione e riciclaggio è la presenza di una precedente situazione antiggiuridica, potrebbe risultare semplice trovare una conferma a quanto finora sostenuto.

Infatti, in una moderna prospettiva, "una tutela del patrimonio assume rilevanza sociale e, quindi normativa, non perché, o non solo perché, determinati oggetti aventi valore economico sono attribuiti ad un soggetto, ma per il fatto che la disponibilità di quei beni assicura al soggetto un margine di sviluppo della sua personalità ... A venire qui in discussione, è, evidentemente, la potenzialità di un soggetto: persona fisica o giuridica, le cose non cambiano"²⁹.

Se si accetta una concezione di patrimonio come quella ora proposta³⁰, ancor più, si comprende che la ricerca di mezzi di tutela che frenino il

26) Cfr. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität*, vol. I, Reinbeck b.H. 1976, pp. 50-51; in proposito, criticamente, VOLK, *Strafrecht und Wirtschaftskriminalität*, cit., pp. 87-88; e MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in corso di stampa, p. 7 del dattiloscritto, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti. Per un ulteriore riferimento alla differenza tra bene giuridico e *ratio* di tutela - in particolare con riferimento a fatti di economia pubblica - cfr. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 68-69 e nota 55.

27) A favore di un delitto di riciclaggio che tuteli gli interessi dell'ordine pubblico e dell'ordine economico si pronuncia FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma 1991, p. 2; ID, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1990, p. 1261; ID *Prospettive e problemi del controllo penale degli intermediari finanziari*, in *Riv. soc.* 1990, p. 792; ID., *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione italiana*, ivi 1992, p. 1298ss.

28) Cfr. *Cass. pen.* 1988, cit., p. 859.

29) Così MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio*, cit., p. 67.

30) Sul punto cfr., per tutti, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 62 s., p. 88s.

fenomeno del riciclaggio hanno la loro ragion d'essere solo nella necessità di contrastare la "perpetuazione di una situazione anti-giuridica"³¹.

Nell'ambito delle modalità di aggressione al bene patrimonio la concezione classica è certamente quella di intendere la 'perpetuazione' come l'effetto di aggravamento del danno per il titolare del bene, "in quanto il passaggio del bene da un soggetto ad un altro ne rende più complesso il recupero"³². Nel caso del riciclaggio, ma anche del cosiddetto reimpiego dei capitali illeciti, il concetto di perpetuazione va inteso, non tanto come allontanamento, dal soggetto, del proprio bene, quanto come impedimento alla consolidazione di una precedente situazione connotata da illiceità.

Inoltre, se il prototipo di questa categoria è la ricettazione, sembrano poter trovare, in questa sede, la loro naturale collocazione, anche il riciclaggio, l'incauto acquisto e, più razionalmente, la stessa figura del favoreggiamento reale³³.

4. Che la versione originaria dell'articolo 648bis tendesse a rafforzare la repressione dei cosiddetti 'delitti a monte' o 'delitti presupposto' proprio con la criminalizzazione delle condotte che permettono agli autori di tali delitti di conseguire il profitto della loro attività criminosa, è confermato, d'altro canto, anche dalla relazione del Guardasigilli sul disegno di legge n°1490 per la conversione in legge del d.l. 21 marzo 1978 n°59. In essa, infatti, si legge che l'incriminazione per la condotta di riciclaggio ten-

31) Sul punto, per una rinnovata classificazione delle modalità di aggressione al bene patrimonio, cfr. MOCCIA, *op. ult. cit.*, p.111s.

32) Testualmente, MOCCIA, *op. ult. cit.*, p.134.

33) Non essendo questa la sede per una completa analisi del problema, sul punto, si rinvia, per tutti, a MOCCIA, *op. ult. cit.*, p.135. Questa nuova e più razionale concezione del bene patrimonio, apre "interessanti prospettive in rapporto al controllo di fatti di criminalità economica, in particolare per il settore dell'economia pubblica, che riguardano i piani sistematico e politico-criminale, con notevoli riflessi sotto il profilo dommatico. Infatti se si considera il patrimonio come unità strutturata secondo le esigenze del titolare e funzionale al raggiungimento delle finalità che questi si propone, tale concetto può essere proficuamente utilizzato come oggetto di tutela in relazione a fatti che aggrediscono il patrimonio dello Stato, o di un ente pubblico ... quale complesso di risorse produttive destinate alla funzione sociale (programmazione economica, intervento assistenziale, investimenti produttivi, commercio con l'estero, redistribuzione delle risorse): si tratta, cioè, di un complesso di valori economici funzionalmente orientato al perseguimento di finalità sociali."(p. 67, nota 55).

de a colpire un'attività costituente "un vero e proprio incentivo alla criminalità più pericolosa ed efferata, proprio in quanto permette un impiego relativamente sicuro dei proventi delle più gravi imprese delittuose"³⁴.

Il legislatore del 1990 ha aggiunto ai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione, "i delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope".

La scelta è stata effettuata proprio in relazione alla Convenzione O.N.U. di Vienna sulla prevenzione del traffico di stupefacenti, del 19 dicembre 1988, che ha richiesto per la prima volta, esplicitamente, a tutti i paesi firmatari, di adottare sanzioni penali contro il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga³⁵.

Prima di quest'aggiunta, l'art.648bis (del 1978) intendeva sostanzialmente apprestare "misure specifiche contro l'industria dei rapimenti e dei ricatti"³⁶ e, comunque, "allestire uno strumento di lotta contro i reati presupposto, più che contro il riciclaggio in sé"³⁷.

Con la legge n°55 del 1990, introduttiva della nuova versione

34) In *Camera dei Deputati, VII legislatura, Documenti*, stampato n°1490, pp.1-2. Sul punto cfr. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., pp.366-367 e note ivi citate; Cass. sez. II, sent. n°13155 del 1986 in *Cass. pen.* 1988, cit., p.860.

35) L'attenzione per questo fenomeno è iniziata con la raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d'Europa, che ne ha riconosciuto l'importanza. E proseguita con la Dichiarazione dei Principi di Basilea del 1988, la Convenzione delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna il 19 dicembre 1988 sulla prevenzione del traffico di stupefacenti e la costituzione nel luglio del 1989 del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) sul riciclaggio di denaro, fino alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990, ratificata in Italia con l. n°328/93. Sul punto, cfr. SCHWAIGHOFER, *La lotta al riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 1992, p.955s., trad. it. Silvio Riondato, in particolare p.957s.

36) Cfr. sul punto CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico. Il decreto 21 marzo 1978 e le modifiche alla legge Reale*, in *Dem. dir.* 1978, p.127s.

37) Sul punto cfr. CRESPI-STELLA-ZUCCALÁ, *Commentario breve al codice penale*, Padova 1992, p.1531. PAGLIARO, *Sulla tutela penale dell'ordine pubblico nella legislazione di emergenza*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, II, Milano 1984, p.1042, sottolinea come, in questo caso, ci troviamo di fronte a dei delitti ostacolo "degni di nota per la particolarità del meccanismo (un ostacolo «postumo», nel senso che il delitto-ostacolo si configura dopo la consumazione del reato principale, nel momento in cui il colpevole dovrebbe ottenere l'utile) sono poi l'aumento di pena per la ricettazione (l. 22-5-1975) e la creazione di una incriminazione autonoma per il riciclaggio del denaro sporco (d.l. 21-5-1978)". Sul punto cfr. anche PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p.366

dell'art.648bis e dell'art.648ter c.p., la dottrina ha ravvisato, invece, una svolta significativa verso la consapevolezza di una "pericolosità in sé del fenomeno del riciclaggio e circa la sua valutazione in un'ottica, che non è più soltanto retrospettiva e di accertamento del reato a monte"³⁸. Questo tipo di svolta va letta soprattutto se si tiene conto che si è voluta -da parte del legislatore- una netta distinzione tra la sostituzione del denaro, punita ex art.648bis c. p., ed il suo 'impiego', rilevante penalmente ex art.648ter c.p.³⁹

Inoltre, parte della dottrina, trova, in questa impostazione, una conferma per dimostrare la natura plurioffensiva del delitto di riciclaggio che, con l'inserimento, tra i delitti a monte, del traffico di sostanze stupefacenti, diventa "strumento di lotta alla grande criminalità organizzata"⁴⁰ e, come conseguenza, svolge un ruolo di difesa per l'ordine economico e l'ordine pubblico⁴¹. Tutto ciò, soprattutto se si tiene conto che il riciclaggio rappresenta il "tallone d'Achille" della criminalità organizzata, proprio in quanto è estremamente difficile riciclare e reinvestire flussi di denaro molto ingenti senza lasciare tracce"⁴².

Riassumendo, in questa situazione, le modifiche apportate all'art.648bis c.p. nel 1990, per raggiungere le finalità che il legislatore si è prefissato, sono le seguenti:

- 1) si è modificata la rubrica della norma sostituendo a quella originaria il termine *riciclaggio*;
- 2) è scomparsa la struttura a consumazione anticipata;
- 3) si è introdotto il dolo generico, comprendente la consapevolezza della 'provenienza' del denaro dei beni o di altre utilità dai delitti a monte, laddove la versione originaria prevedeva il solo riferimento a *denaro o valori*;
- 4) non è più presente il riferimento al dolo specifico alternativo di ricettazione o favoreggiamento reale;

38) Così, FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., p.5.

39) Sul punto cfr. FLICK, *op. loc. ult. cit.*

40) Sul punto cfr. FLICK, *op. ult. cit.*, p.2; ID., *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria problemi attuali e prospettive*, cit., p.1255s., in particolare p.1261.

41) Sul punto cfr. *supra*, pp.9- 10.

42) Sul punto cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2ª ed, Bologna 1989, p.670.

5) è stata inserita, nel corpo della norma, una condotta di favoreggiamento che richiede un dolo generico in riferimento a chi ostacola l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità dai delitti presupposto.

Questa nuova figura di *ricettazione-favoreggiamento* ha ancora maggiori affinità con l'art.379 c.p.: lo si evince dalla presenza di un dolo generico e dalla scomparsa dell'anticipazione della tutela presenti, invece, nella precedente versione dell'art.648*bis* c.p.; da un punto di vista strettamente formale, a mantenere in vita una distinzione tra 'nuovo' riciclaggio ed art.379 c.p., resta la sola presenza, nell'art.648*bis*, dei delitti presupposto. E, forse, proprio per evitare una probabile sovrapposizione di queste figure criminose, il legislatore ha sentito il bisogno di precisare che il favoreggiamento reale ricorre "fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648*bis*, e 648*ter*";

6) è stata modificata la sanzione, che è passata dalla precedente previsione, del 1978, che andava da un minimo di quattro ad un massimo di dieci anni insieme ad una multa da un milione a venti milioni, alla versione del 1990, che, lasciando inalterato il minimo, ha aumentato il massimo della reclusione a dodici anni ed ha aumentato la multa, nel minimo a due milioni, e, nel massimo, a trenta milioni.

Particolare attenzione merita, alla luce delle precedenti affermazioni, lo sdoppiamento, all'interno della norma di cui all'art.648*bis* c.p., delle condotte di sostituzione e di ostacolo alla identificazione della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità. La loro sostanziale parificazione ha lasciato spazio, infatti, ad una interpretazione dottrinale che, partendo dalla correlazione che può esistere tra la condotta di *riciclaggio-favoreggiamento* e gli obblighi di informazione, a cui sono tenuti gli intermediari finanziari, ha configurato, come naturale conseguenza, l'inadempimento di tali obblighi, come un "ostacolo all'identificazione della provenienza del denaro ecc. dai delitti a monte: e quindi in un'ipotesi di applicabilità *ex* art.648*bis* c.p., sempre che ovviamente ne ricorrano i presupposti ed i requisiti di consapevolezza"⁴³.

43) Cfr. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., p.5.

5. Vien da chiedersi, a questo punto, qual è stata l'applicazione giurisprudenziale dell'art.648*bis* c.p. nella versione del 1990, anche in relazione ai contributi dottrinali che hanno interessato questa norma: dal momento dell'entrata in vigore di essa, e fino alla successiva riforma del 1993⁴⁴, vi sono state soltanto due sentenze della Suprema Corte.

La prima pronuncia è della seconda sezione, la n°2851, del 16 marzo 1992⁴⁵, secondo la quale "il delitto di cui all'art.648*bis*, c.p. configurandosi come fattispecie a consumazione anticipata, neppure richiede la protrazione dell'evento lesivo essendo sufficiente al riguardo il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro o di altre utilità di provenienza specificamente illecita, che di detto delitto rappresenta il risultato prefissosi dall'agente".

Ad una prima lettura della sentenza, si evince la conferma della natura di delitto di attentato della norma di cui all'art.648*bis* nella sua versione originaria, in riferimento ad un fatto deciso in primo grado il 15 giugno del 1988 (Tribunale di Locri).

C'è da rilevare, poi, una prima imprecisione: il riferimento alle "altre utilità" non è esatto, in quanto, questa locuzione è presente nella norma del 1990, e non anche nella norma del 1978, alla quale si riferisce la sentenza in esame. Infatti, come abbiamo avuto modo di rilevare, quest'ultima prende in considerazione solo "denaro o valori" provenienti dai delitti presupposto.

Ma, quel che più lascia perplessi, è proprio il mancato riferimento all'art.648*bis* nella versione del 1990, sia da parte del giudice di secondo grado (la Corte d'Appello di Reggio Calabria) -che ha deciso in data 24 ottobre 1990- che da parte della stessa Suprema Corte (udienza del 5 dicembre 1991).

Infatti, la norma introdotta dalla riforma del 1990, può risultare più favorevole al reo, per cui, l'applicazione della stessa a questo caso, sulla base dell'art.2 co 3 c.p., sarebbe inevitabile. Se, in pratica, il soggetto condannato ha concretato "gli atti del riciclaggio che hanno realizzato nei suoi estremi essenziali il reato di cui all'art.648*bis* c.p."⁴⁶, che si configurava come un delitto di attentato, allora la nuova norma, che integra un reato di

44) Sul punto v. *infra*, p.17s.

45) Pubblicata in *Giust. pen.* 1992, pp.747-748.

46) Sul punto cfr. *Giust. pen.*, cit., p.748.

danno, avrebbe, tutt'al più, permesso di incriminare il soggetto solo per il 'tentativo' di riciclaggio, con i conseguenti benefici in termini sanzionatori. In altre parole, visto che un delitto di attentato dà luogo -in presenza di atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti a monte- all'ipotesi di reato consumato, è agevole comprendere che la nuova formulazione dell'art.648*bis* -esistendo gli stessi presupposti di fatto- dovrebbe concretare solo un tentativo di riciclaggio⁴⁷, se non addirittura meri atti preparatori non punibili.

L'altra sentenza -la n°7558 del 3 agosto 1993- della Suprema Corte, si occupa del nuovo testo dell'art.648*bis* c.p., risultante dall'art.23 della l. n°55 del 1990.

La sentenza si sofferma sull'abbandono della figura tipica del reato a consumazione anticipata, che configurava la "materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi, delitti".

Inoltre, la Cassazione precisa come la fattispecie risultante dalla riforma del 1990, si articola in "due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica". Questa sentenza presenta la nuova fattispecie rimarcando la differenza tra un evento di *riciclaggio-ricettazione*, che vuole colpire chi sostituisce denaro, beni o altre utilità, ed un altro, di *riciclaggio-favoreggiamento*, che punisce chi 'ostacola' l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. Queste situazioni vengono però unificate per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.

La condotta di favoreggiamento, intesa -secondo quanto sostengono i giudici di legittimità- come "formula di chiusura", rischia di diventare troppo ampia. Ed in effetti, questa preoccupazione è ancor più evidente dopo avere considerato che, oggettivamente, l'inadempimento degli obblighi di informazione, che gli intermediari finanziari sono tenuti ad effettuare⁴⁸, può tradursi in una ipotesi di ostacolo alla identificazione della pro-

47) Sulla natura del delitto di attentato cfr. *supra*, nota 28.

48) L'obbligo di segnalazione a carico dei soggetti che esercitano l'attività bancaria e quella di intermediazione finanziaria sono previsti (e sanzionati) dalla l. n°55 del 1990, all'art.30 e dalla l. n°197 del 1991 agli artt.2 e 5.

venienza del denaro, dei beni o delle altre utilità e configurarsi, di conseguenza, una ipotesi di applicabilità dell'art. 648bis c.p., sempreché sussistano i necessari requisiti di consapevolezza richiesti da quest'ultima norma. Tuttavia, come ha evidenziato autorevole dottrina, nella valutazione della consapevolezza della provenienza dai delitti a monte del denaro e delle altre utilità, occorre considerare la tendenza alla dilatazione del dolo eventuale fino a ritenere sufficiente "soltanto una vera e propria colpa cosciente. Una simile dilatazione è già stata d'altronde prospettata a proposito della ricettazione, con riferimento alle ipotesi di dubbio circa la provenienza delittuosa e di accettazione del rischio di quest'ultima da parte dell'agente. E cioè agevole prevedere che l'art. 648bis c.p., in questa prospettiva, possa essere evocato -se non applicato- come deterrente per indurre l'intermediario finanziario ad una quanto mai sollecita collaborazione con l'autorità giudiziaria o di polizia."⁴⁹

Un ultimo aspetto della sentenza n°7558 del 1993 merita di essere menzionato se non altro per l'affinità con la citata sentenza n°2851 del 1992. Infatti i giudici sottolineano il fatto che "in tema di riciclaggio, nel caso in cui gli atti diretti alla sostituzione di denaro di provenienza illecita siano stati posti in essere anteriormente alla riformulazione del testo dell'art. 648bis c. p. ad opera dell'art. 23 legge n°55 del 1990, rettamente il giudice di merito, in aderenza al disposto dell'art. 2 co. 3 c.p., ritiene applicabile la nuova disposizione siccome più favorevole, in quanto consente di riportare il caso concreto -integrante secondo la norma abrogata un'ipotesi di reato consumato- alla figura del tentativo". La sentenza in esame prende in considerazione una fattispecie in cui gli imputati erano stati trovati in possesso di denaro proveniente da un riscatto.

In casi del genere, i precedenti giurisprudenziali -come la sentenza n°11011 del 14 novembre 1988 a cui va collegata la n°2347 del 30 giugno 1980⁵⁰- erano chiaramente nel senso della realizzazione della fattispecie di

49) Sul punto cfr. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., pp. 5-6.

50) "Il possesso di danaro proveniente dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato può essere interpretato da giudice come un indizio di partecipazione, materiale o morale, del possessore al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione". Così Cass. sez. II sent. n°2347 del 30 giugno 1980, in *Cass. pen. Mass. uff.* 1980 m. n°145758. La sentenza della sez. II n°11011 del 14 novembre 1988, in *Giust. pen.* 1990, cit., p. 94, precisa che "il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, in uno alle contraddizioni incorse nel tentativo di giustificare la provenienza, pur essendo chiaramente indicativo di violazione della legge penale, non è sufficiente, in assenza di altri elementi almeno indiziari e sintomatici, a configurare la ricorrenza del concorso del possessore in sequestro a scopo di estorsione, ma integra la fattispecie di particolare ricettazione prevista dall'art. 648bis c.p.".

cui all'art. 648*bis* (nella sua versione originaria): è sembrato opportuno, allora, indicare con chiarezza quale fosse la norma più favorevole al reo.

6. Con gli artt. 4 e 5 della l. 9 agosto 1993, n° 328, le norme previste negli articoli 648*bis* e 648*ter* c.p., sono state nuovamente sostituite.

Questa nuova legge rappresenta la ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, stipulata a Strasburgo l'otto novembre del 1990⁵¹.

L'ennesima versione della norma sul riciclaggio presenta due differenze rispetto alla precedente norma del 1990. Si nota, infatti, la scomparsa del riferimento a delitti presupposto, sostituiti dalla dizione "provenienti da delitto non colposo" e la modifica della condotta di *riciclaggio-favoreggiamento* in modo che venga punito chi compie in relazione al denaro, ai beni od alle altre utilità -provenienti, come abbiamo avuto modo di sottolineare, da delitto non colposo- "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per quanto concerne il primo aspetto, già si auspicava, da più parti, la scomparsa dei delitti a monte. A cominciare dal rapporto G.A.FI. del 1990 che, nella raccomandazione n° 4, sosteneva l'opportunità di una estensione dell'ottica di repressione, comprendendovi pure -oltre le ipotesi contemplate di delitti a monte- anche altre ipotesi in modo da facilitare la repressione stessa; fino ad arrivare alla summenzionata convenzione di Strasburgo, dove si parla di superamento della figura dei delitti presupposto particolari.

Certo, l'eliminazione della figura dei reati a monte, può servire per esprimere meglio il disvalore, in sé, del delitto di riciclaggio⁵², anche se non pochi sembrano essere i problemi relativi all'accertamento di una tipicità così ampliata. Non ultimi, i costi dovuti all'introduzione della rete degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari, e, soprattutto, i problemi relativi alla possibilità di utilizzare questa norma come chiusura di un sistema che, servendosi della figura, molto dilatata, del dolo eventua-

51) Sulla Convenzione di Strasburgo cfr. *La ratifica della Convenzione di Strasburgo (1990) in tema di riciclaggio*, in *Ind. pen.* 1993, p. 751s.; PEZZUTO-IORIO, *La convenzione di Strasburgo sul riciclaggio*, in *Riv. G. di F.* 1994, p. 983s.

52) Sul punto cfr. FLICK, *Riciclaggio*, cit., p. 5.

le, può riuscire a coprire un'area molto più ampia di quanto sia necessario per una corretta tutela penale in questo settore.

Si potrebbe, per quanto particolare, far rientrare in questo schema - soprattutto se si tiene conto della dilatazione del dolo eventuale come abbiamo avuto modo di esemplificare *supra*-, anche la parcella che l'avvocato percepisce dal proprio cliente in relazione ad "ogni delitto non colposo"⁵³!

Inoltre, per quanto riguarda la modifica relativa alla condotta di *riciclaggio-favoreggiamento*, sembra si sia voluto ampliare la tipicità del comportamento parlando genericamente di "altre operazioni". Queste ultime, poi, devono essere poste in essere 'in modo da ostacolare' l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Rispetto al termine "ostacola", utilizzato precedentemente nell'art.648*bis* c.p. del 1990, la formula più ampia e, per certi versi, meno concreta e determinata (*in modo da ostacolare*), sembra voler confermare l'orientamento della Suprema Corte (sent. n°7558 del 1993) che vede la condotta in oggetto come formula di chiusura che incrimina qualsiasi condotta diretta alla sostituzione.

Ma, per stimare il successo di questa ulteriore modifica che è stata apportata alla norma in esame, bisognerà aspettare, poiché a tutt'oggi, non sono state ancora registrate interpretazioni giurisprudenziali su di essa.

Infine, in relazione all'art.648*ter*, può solo rilevarsi che non c'è stata alcuna pronuncia giurisprudenziale, né in relazione alla versione del 1990 che aveva introdotto questo articolo, né in relazione alla nuova formulazione del 1993. E ciò trae sicuramente ragione da una carente coordinazione della norma con quella relativa a riciclaggio e ricettazione, ma anche, se non soprattutto, dall'inadeguatezza in tema di trasparenza e controlli delle attività bancarie e finanziarie.

53) Cfr., anche per una esaustiva analisi critica, in una prospettiva comparatistica, BOTTKE, *L'esperienza tedesca in tema di lotta al riciclaggio*, in *Atti del Seminario internazionale "La disciplina penale dell'attività bancaria: esperienze a confronto"*, a cura dell'Istituto di diritto penale dell'Università degli Studi di Urbino e dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale - Gruppo Italiano, Urbino-San Marino 20-22 ottobre 1994, in corso di pubblicazione, e VOLK, *La situazione normativa nella Repubblica Federale Tedesca*, *ivi*, *passim*.